

Oggetto: informativa ai sensi del D.Lgs 151/01 - lavoratrici in gravidanza.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 7 del D.Lgs 151/01 ("Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), nonché nel rispetto di quanto descritto all'art. 11 del medesimo Decreto, il sottoscritto datore di lavoro, informa i lavoratori secondo quanto di seguito riportato.

Le lavoratrici dipendenti, durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese d'età del figlio:

1. Non saranno adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Tali lavori indicati dall'art. 5 del DPR 25/11/1976 n. 1026 (allegati A e B) sono riportati a seguire con scrittura in corsivo, per le lavorazioni pertinenti la tipologia della Ns. attività:
 - 1.1. i lavori previsti dal D.Lgs 4 agosto 1999, n. 345 e dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 262
 - 1.2. i lavori previsti dall'art. 1 e 2 del DPR 20/01/1976 N. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi faticosi ed insalubri ai sensi della Legge 17/10/1967 n. 977;
 - 1.3. i lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
 - 1.4. i lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
 - 1.5. i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
 - 1.6. i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.7. i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.8. i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.9. i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.10. i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.11. i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
 - 1.12. i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
 - 1.13. i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
 - 1.14. i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B (che viene consegnato in copia)
3. Dette lavoratrici saranno ammesse ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto;
4. Le lavoratrici saranno altresì spostate ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che tali situazioni lavorative sono pregiudizievoli alla salute;
5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali, conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché alla qualifica originale;
6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo interessato;

